

Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni tra il 28 ottobre e il 13 novembre 2025

Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane

| CAUSA | OGGETTO | AMM.NI |
|---|---|---|
| C-50/23 ITALIA (Consiglio di Stato) | <p>MERCATO INTERNO</p> <p>Concessioni amministrative - Giochi e scommesse - Concessioni di gestione del gioco Bingo - Potere di modifica unilaterale delle concessioni di gioco in caso di proroga tecnica - Afferita sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale – Proroga onerosa</p> <p>Interpretazione e compatibilità dei principi generali di diritto UE di proporzionalità e di concorrenza nel mercato rispetto ad una normativa nazionale, quale quella italiana in materia di concessioni di gestione del gioco Bingo, che, nel disporre un regime di proroga tecnica automatica delle concessioni in essere prossime alla scadenza, impone ai concessionari i) un aumento del canone che prescinde dalla valutazione delle dimensioni delle imprese; ii) l'accettazione della proroga e del suddetto aumento del canone, aggravato dal divieto di cessione dei locali, quale condizione per potere partecipare alle successive gare</p> | <p>PCM- DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI (DAGL)</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE AGENZIA DOGANE E MONOPOLI</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO (AGCM)</p> <p>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)</p> |
| C-355/25 ITALIA (Giudice di Pace di Palermo) | <p>TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Contratti di finanziamento - Cessione di una quota dello stipendio o del salario o della pensione - Estinzione anticipata del finanziamento - Rimborso dei costi - Rimborso imposte - Sentenza Lexitor C-383/18 e sentenza UCBA C-555/21 - Profili di contrasto</p> <p>Interpretazione delle citate sentenze e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.</p> <p><i>Dubbio se, nell'ipotesi di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il diritto dell'Unione osti ad un'interpretazione dell'espressione "costo totale del</i></p> | <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <i>credito", alla cui riduzione ha diritto il consumatore, che non comprenda gli oneri erariali.</i> | |
| C-380/25 ITALIA (Corte Suprema di Cassazione) | <p style="text-align: center;">LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>Lavoro a tempo determinato - Rapporti di lavoro tra datori di lavoro dell'agricoltura e operai a tempo determinato - Diritto alla trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato - Requisiti- Norma nazionale che esclude l'applicabilità delle norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro a tempo determinato, emanate in attuazione del diritto UE</p> <p>Interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che esclude i rapporti di lavoro agricolo a tempo determinato dalla disciplina generale, emanata in attuazione della citata direttiva UE e dubbio se possa essere considerata una norma equivalente per la prevenzione degli abusi, tenendo conto della specificità del settore agricolo, una misura prevista dalla contrattazione collettiva che stabilisce il diritto alla trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, nel caso di operaio agricolo che effettui presso la stessa azienda 180 giornate di effettivo lavoro, da calcolarsi nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione, diritto da esercitarsi entra un termine di decadenza di sei mesi).</i></p> | MIN GIUSTIZIA MIN AGRICOLTURA SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE MIN LAVORO E POLITICHE SOCIALI INPS |
| C-383/25 ITALIA (TAR Lombardia) | <p style="text-align: center;">AMBIENTE</p> <p>Autorizzazione integrata ambientale – Modifiche sostanziali – Silenzio assenso – Possibile contrasto con la disciplina europea</p> <p>Interpretazione dell'art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). <i>Dubbio interpretativo in merito alla conformità con il diritto dell'Unione di una disciplina interna, come quella vigente in Italia ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, d.lgs. 152/2006, la quale preveda che, a seguito della comunicazione con cui il gestore informa l'autorità competente che intende apportare una modifica alla propria installazione, da lui qualificata non sostanziale, decorso un termine di sessanta giorni,</i></p> | PCM-DAGL PCM- DIPARTIMENTO PER AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (DARA) MIN GIUSTIZIA MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA MIN SALUTE MIN IMPRESE E MADE IN ITALY |

| | | |
|---|---|---|
| | <p><i>nel silenzio dell'autorità competente, la modifica sia comunque tacitamente autorizzata, anche qualora risultasse in seguito trattarsi di una modifica sostanziale.</i></p> | MIN FAMIGLIA NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ |
| Cause riunite C-503/25 e C-504/25 ITALIA (TAR Lombardia) | <p style="text-align: center;">AIUTI DI STATO</p> <p>Impresa e imprenditore - Crisi d'impresa - Aiuti - Amministrazione straordinaria – Contributi imprese energivore e gasivore</p> <p>Interpretazione dell'art. 107 co. 3 lett. c) TFUE e gli Orientamenti sugli aiuti alle imprese in difficoltà correttamente interpretati.</p> <p><i>Dubbio se nella nozione di "impresa in difficoltà" contenuta nella comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, vi debbano rientrare, altresì, le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, stante il fine conservativo di tale strumento nell'ordinamento italiano).</i></p> | PCM-DAGL PCM-DARA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN ECONOMIA E FINANZE MIN GIUSTIZIA MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA AUTORITA' REGOLAZIONE ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA) |
| Cause riunite C-517/25 e C-518/25 ITALIA (TAR Sicilia) | <p style="text-align: center;">APPALTI PUBBLICI</p> <p>Operatore economico responsabile di irregolarità contributiva - Esclusione automatica - Mancata previsione possibilità di successiva regolarizzazione in caso di sanatoria della posizione prima dell'aggiudicazione definitiva</p> <p>Interpretazione dell'art. 57 ("Motivi di esclusione") della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, come quella italiana, che, pur riproducendo l'ipotesi, prevista da quella comunitaria, di non escludere un operatore economico che abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, richiede – ciò non essendo previsto nella normativa comunitaria – che «...l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta...».</i></p> | PCM-DAGL PCM-DARA MIN GIUSTIZIA MIN ECONOMIA E FINANZE MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIN DIFESA MIN LAVORO E POLITICHE SOCIALI AGCM ANAC INPS |

Riconoscione delle cause pregiudiziali straniere

| CAUSA | OGGETTO | AMM.NI |
|--------------------------------------|---|--|
| C-393/25 SLOVACCHIA | <p style="text-align: center;">TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Procedimento esecutivo - Violazione da parte del creditore dell'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore - Applicazione della sanzione della perdita degli interessi - Esame d'ufficio</p> <p>Interpretazione degli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.</p> <p><i>Dubbio se il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale e a una correlata giurisprudenza che non consentano di esaminare d'ufficio, nel corso del procedimento esecutivo, se il creditore abbia violato l'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore e di applicare la sanzione della perdita degli interessi al professionista che ha concesso il credito al consumatore insolubile.</i></p> | MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY BANCA D'ITALIA AGCM |
| C-435/25 GERMANIA | <p style="text-align: center;">CONCORRENZA/MERCATO INTERNO/SALUTE</p> <p>Pratiche commerciali sleali - Pubblicità di prodotti cosmetici - Attribuzione ai prodotti di caratteristiche o funzioni non possedute - Obbligo di verifica del distributore rispetto alla pubblicità da parte del fabbricante</p> <p>Interpretazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1223/2009, nonché dell'articolo 3 della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.</p> <p><i>Dubbio se, ai sensi del diritto UE, possa configurarsi un profilo di responsabilità in capo al distributore di un prodotto nel caso in cui questi utilizzi per propri fini commerciali la pubblicità del fornitore senza verificarne la veridicità del contenuto; e dubbio se la pubblicità di un distributore che contenga una dichiarazione ingannevole ripresa dal fabbricante, integri la fattispecie di pratica commerciale sleale.</i></p> | MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN SALUTE AGCM |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| | AIUTI DI STATO | |
| C-442/25 SVEZIA | <p>Obbligo pagamento interessi per la durata dell'aiuto illegale - Applicabilità nel caso di ricorrenza delle seguenti circostanze: a) l'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE è stato rispettato dallo Stato membro che ha concesso l'aiuto; b) l'aiuto è stato erogato dopo la decisione di autorizzazione della Commissione; c) la decisione di autorizzazione della Commissione è stata successivamente annullata dal Tribunale; d) la Commissione ha successivamente adottato una nuova decisione in cui si afferma che la misura di aiuto attuata è compatibile con il mercato interno, purché alcune condizioni stabilite nella nuova decisione siano state attuate entro due mesi dalla data della nuova decisione e, in seguito, tali condizioni siano state attuate entro tale termine di due mesi</p> <p>Interpretazione dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa CELF e Ministre de la Culture et de la Communication C-199/06.</p> <p><i>Dubbio se alla luce delle decisioni della Commissione europea e dell'assenza di effettiva implementazione del meccanismo di incremento progressivo, eliminato con successiva decisione, sia legittima la richiesta di versamento degli interessi maturati nel periodo compreso tra la concessione dell'aiuto e quest'ultima decisione).</i></p> | PCM-DAE MIN GIUSTIZIA MIN INFRASTUTTURE E TRASPORTI MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN ECONOMIA E FINANZE BANCA D'ITALIA CONSOB |
| C-448/25 POLONIA | <p>MERCATO INTERNO</p> <p>Recupero crediti - Risarcimento ragionevole delle spese di recupero - Ricomprensione delle spese relative all'affidamento di un incarico a un avvocato nella fase precontenziosa o contenziosa - Previsione nel diritto nazionale di una distinta procedura per il rimborso delle spese per i servizi di un avvocato - Ragionevolezza del costo di tali servizi in rapporto all'ammontare del credito reclamato</p> <p>Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.</p> <p><i>Dubbio se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che un creditore abbia diritto a un risarcimento ragionevole per le spese di recupero, incluse le spese legali, sia che siano sostenute in una fase stragiudiziale che in una fase contenziosa, anche se la legislazione nazionale già prevede che il creditore possa chiedere al debitore il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario separato e se l'espressione "risarcimento ragionevole" debba essere riferita alla conformità dei costi per l'attività di un legale alle condizioni di mercato vigenti nel luogo in cui ha sede il creditore oppure se</i></p> | MIN GIUSTIZIA MIN ECONOMIA E FINANZE MIN IMPRESE E MADE IN ITALY |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | <i>debba essere valutata anche in relazione all'ammontare del credito stesso.</i> | |
| C-470/25 POLONIA | <p style="text-align: center;">AGRICOLTURA</p> <p>Pac - Aiuti agro-ambientali e compensazioni per zone svantaggiate - Creazione di condizioni artificiali - Conseguente mancata assegnazione/revoca dell'intero pagamento o solo della parte del pagamento ottenuta indebitamente - Nozione di «vantaggio»</p> <p>Interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, e dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008</p> <p><i>Dubbio se ai sensi del citato diritto UE sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune in presenza di condizioni create artificialmente ai fini del conseguimento di aiuti, le autorità debbano revocare l'intero pagamento richiesto oppure soltanto la parte di contributo ottenuta in modo indebito.</i></p> | MIN AGRICOLTURA SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN ECONOMIA E FINANZE MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) |
| C-473/25 POLONIA | <p style="text-align: center;">TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Contratti di credito - Diritto agli interessi da parte del creditore - Decadenza per mancata o erronea indicazione di alcuni elementi nel contratto</p> <p>Interpretazione degli artt. 3, 10, 23 della direttiva 2008/48 del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della disciplina polacca sull'inadempimento degli obblighi informativi degli intermediari e della prassi di alcuni operatori di applicare interessi anche sull'importo dei "costi del credito diversi dagli interessi".</i></p> | MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY BANCA D'ITALIA AGCM ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) |
| C-474/25 GERMANIA | <p style="text-align: center;">COMUNICAZIONI ELETTRONICHE/ MERCATO INTERNO</p> <p>Servizi della società dell'informazione - Commercio elettronico - Fornitori di servizi di intermediazione mediatica - Offerta di contenuti giornalistici forniti da terzi - Obblighi informativi sulla trasparenza</p> | PCM – DIPARTIMENTO INFORMAZIONE E EDITORIA (DIE) MIN GIUSTIZIA |

| | | |
|------------------------|--|--|
| | <p>Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno nonché del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE.</p> <p><i>Dubbio se il diritto dell'Unione osti ad una normativa nazionale, come quella tedesca, che impone ai fornitori di servizi di intermediazione mediatica stabiliti in un altro Stato membro di specificare ulteriori informazioni sulla trasparenza nelle loro applicazioni, anche laddove la predetta normativa nazionale sia diretta a garantire la pluralità di opinioni.</i></p> | MIN CULTURA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY GARANTE PRIVACY AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONE (AGCOM) |
| C-498/25 SPAGNA | <p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza - Accesso all'esdebitazione integrale - Applicazione del principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza della CGUE</p> <p>Interpretazione dell'art. 20.2 della direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, ai sensi del quale: “Gli Stati membri in cui l'esdebitazione integrale è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell'imprenditore provvedono affinché l'obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell'imprenditore e, in particolare, sia proporzionato al reddito e agli attivi sequestrabili o disponibili dell'imprenditore durante i termini per l'esdebitazione e tenga conto dell'equo interesse dei creditori”.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa, quale quella spagnola contenuta nella legge fallimentare nazionale, che esclude, in tutto o in parte, dal beneficio dell'esdebitazione il debitore che non abbia adempiuto nei termini all'obbligo di pagare l'importo dovuto sulla base di una sanzione amministrativa per illecito tributario grave inflitta in precedenza.</i></p> | MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN ECONOMIA E FINANZE AGCM |
| C-519/25 BELGIO | <p>FISCALITA' E DOGANE</p> <p>Imprese multinazionali e gruppi nazionali su larga scala – Introduzione di un'imposta minima – Imposta integrativa basata sulla regola relativa ai profitti a bassa imposizione – Pregiudiziale di validità</p> <p>Interpretazione e domanda di verifica della validità degli articoli da 12 a 14 della direttiva (UE) 2022/2523 intesa a</p> | PCM-DAGL MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione con riferimento agli artt. gli articoli 15, 16, 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il principio della certezza del diritto e il principio della territorialità fiscale.</p> <p><i>Dubbio interpretativo in merito alla compatibilità delle disposizioni eurounitarie di introduzione dell'imposta integrativa UTPR con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.</i></p> | MIN ECONOMIA E FINANZE/ AGENZIA ENTRATE |
| T-538/25 GERMANIA | <p style="text-align: center;">FISCALITÀ E DOGANE</p> <p>Accise su tabacco lavorato - Applicazione a sticks - Aliquota su tabacchi riscaldati inferiore a quella su sigarette</p> <p>Interpretazione artt. 3 e 7 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato.</p> <p><i>Dubbio sulla classificazione fiscale come sigarette dei c.d. sticks (bastoncini) di tabacco cilindrici di circa 45 mm di lunghezza e di circa 7 mm di diametro, completamente avvolti in carta bianca, contenenti un rotolo di tabacco ricostituito e omogeneizzato di circa 11 mm di lunghezza, al centro del quale si trova un filamento metallico di circa 11 mm di lunghezza, e destinati a essere riscaldati in un apparecchio elettrico e dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale per effetto della quale i tabacchi lavorati, rispondenti ai requisiti nazionali relativi ai tabacchi riscaldati, sono soggetti ad un'aliquota inferiore a quella applicabile, in base alla normativa nazionale, alle sigarette, ancorché i tabacchi lavorati in questione soddisfino parimenti i requisiti relativi alle sigarette fissati dalla disciplina euro-unitaria.</i></p> | PCM-DAGL MIN ECONOMIA E FINANZE/AG. DOGANE E MONOPOLI/AG. ENTRATE MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY AGCM |